

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Personale Docente e Ricercatore
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

OGGETTO: disposizione per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage - linee guida

E' in vigore la disposizione di cui all'oggetto, approvata dal Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2012 e successivamente modificata dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2012. Si ritiene utile fornire alcune linee guida per una corretta interpretazione e applicazione della disposizione.

1) - l'art. 7 prevede che le risorse finanziarie siano presenti nel bilancio di Ateneo al momento dell'autorizzazione al bando; questo implica che le richieste di attivazione inviate all'Ufficio borse e premi di studio devono essere corredate di tutte le indicazioni relative alla disponibilità immediata delle risorse finanziarie. L'Ufficio borse e premi di studio procede successivamente ad una verifica presso la Divisione ragioneria.

L'autorizzazione a bandire, nel caso in cui le risorse finanziarie siano già presenti in bilancio, è di competenza del Direttore amministrativo.

Qualora, invece, l'ente erogatore del finanziamento (per esempio Regioni, Unione europea, Fondazioni) richieda di erogare il medesimo a consuntivo, l'autorizzazione all'attivazione e al bando deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

2) - l'art. 11, comma 4 definisce che le borse non sono compatibili con altri emolumenti tranne le borse concesse da istituzioni straniere o nazionali utili ad integrare l'attività oggetto della borsa, o contratti di lavoro, salvo le prestazioni occasionali, sempre che il tutor ne attesti esplicitamente, attraverso una comunicazione formale all'Ufficio premi e borse di studio, la compatibilità con l'attività della borsa.

3) - l'art. 13 prevede che ciascuna tipologia di beneficio sia assoggettata alle vigenti disposizioni fiscali, per questo è necessario che la cifra indicata dalla struttura richiedente per il finanziamento del beneficio sia onnicomprensiva dell'imposizione fiscale. Dal momento in cui il beneficio è bandito al momento dell'effettiva erogazione dello stesso al vincitore è possibile che la normativa fiscale cambi, per questo nei bandi sarà sempre inserita la clausola che l'importo indicato è suscettibile di variazione al variare della normativa nazionale; in questo caso il beneficiario sarà tempestivamente informato.

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni vigenti in Ateneo:

a) **Piano di risanamento** adottato dal CdA in data 13 luglio 2009 e modificato dal CdA del 24 maggio 2010, secondo il quale i contributi provenienti dall'esterno sono gravati da un prelievo del 10%.

NB A seguito della delibera n. 12 del 26 ottobre 2012 del Consiglio di amministrazione sono esonerati da tale prelievo i finanziamenti destinati a borse di studio e di ricerca di importo fino a 5.000,00 euro.

b) **Regolamento delle somme introitate per prestazioni in conto terzi e atti di liberalità** (DR 814/2002-3) secondo cui le borse sono assoggettate ad un prelievo per coprire i costi di gestione delle medesime, tale prelievo è di

- 500,00 euro per le borse superiori a 5000,00 euro.

NB Il Consiglio di amministrazione sempre con la delibera di cui al punto a) ha disposto che, in deroga al predetto Regolamento, le borse di studio e di ricerca di importo pari o inferiori a 5.000,00 euro non sono assoggettate al prelievo di euro 250 per spese di gestione.

Tale prelievo non è effettuato, inoltre, quando le borse sono liquidate ai vincitori in un'unica soluzione.

In conclusione al momento della richiesta di attivazione del premio, del rimborso o della borsa è necessario che la somma indicata all'Ufficio premi e borse di studio sia comprensiva di:

- compenso al vincitore lordo percepente (importo netto + oneri fiscali a carico del beneficiario variabili a seconda della tipologia di beneficio);
- oneri fiscali a carico dell'Ateneo variabili a seconda della tipologia di beneficio;
- spese di gestione;
- prelievo del 10% se le risorse finanziarie provengono da soggetti esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto al punto 3);

Si fa presente che l'importo dell'onere fiscale a carico del beneficiario non è quantificabile prima dell'individuazione del beneficiario, pertanto non è possibile indicare l'importo netto a favore del destinatario del beneficio al momento del bando.

4) - art. 2, comma 1 e art. 3 (Premi di studio o premi di ricerca)

Tali benefici sono erogati "a posteriori" ovvero dopo il conseguimento di un titolo e/o a conclusione di un'attività; tale caratteristica deve essere indicata con chiarezza al momento in cui è richiesta l'attivazione del bando.

I premi sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF) pari al 25% dell'importo, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/1973: questo significa che il beneficiario del premio vedrà decurtato l'importo messo a bando del 25%.

5) - art. 2, comma 2 e art. 4 (Borse di studio)

La borsa di studio è assegnata per lo svolgimento di attività di studio; tale beneficio si intende assegnata per l'approfondimento di tematiche collegate al percorso di studi seguito.

Le borse di studio sono redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico Imposte sui Redditi e pertanto sono soggetti a ritenuta IRPEF ed inclusi nella base imponibile IRAP.

Il beneficiario della borsa di studio vedrà decurtato l'importo messo a bando dell'aliquota IRPEF relativa al suo reddito personale, mentre l'importo dell'IRAP sarà decurtato preventivamente dall'Università dall'importo iniziale messo a disposizione.

6) - art. 2 comma 3 e art. 5 (Borse di ricerca)

La richiesta di attivazione delle borse di ricerca deve indicare esplicitamente l'attività di ricerca, nonché il gruppo e il progetto di ricerca all'interno del quale l'attività è svolta. Alla richiesta all'Ufficio borse e premi di studio dovrà essere allegata copia del progetto.

Giova ricordare il comma 5 dell'art. 18 della Legge 240/2010 che limita la partecipazione ai gruppi di ricerca "a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

Le borse di ricerca post-laurea si avvalgono dell'esenzione prevista dall'art. 4, comma 3 della Legge 210/1998, così come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 120/E del 22 novembre 2010. Questo significa che l'importo messo a bando è destinato integralmente al beneficiario.

Si richiamano inoltre alcuni punti esplicitamente previsti dalla disposizione per le borse di ricerca:

- durata massima: 3 anni
- durata minima: 6 mesi
- requisiti dei destinatari:
 - max 35 anni, intendendo che alla data di scadenza del bando il 35° anno non deve essere compiuto;
 - titolo previsto dal bando conseguito da non più di cinque anni alla scadenza del bando;

-rinnovi: un solo rinnovo, previsto esplicitamente nel bando purché, con il rinnovo la durata non esuberi comunque i tre anni complessivi.

Si ricorda inoltre che il comma 6 dell'art. 18 della Legge 240/2010 prevede che la partecipazione ai gruppi di ricerca per progetti finanziati, anche indirettamente (per esempio attraverso le regioni), dalla Unione europea ed altre **istituzioni** internazionali o sovranazionali (intendendo per esempio ONU, OCSE, FAO, etc... e non aziende private) è regolata dai bandi per l'accesso ai progetti e ai finanziamenti stessi. Questo significa che le borse di ricerca seguono le disposizioni di tali bandi, in assenza di queste, seguono le normative di Ateneo.

7) - art. 2 comma 4 e art. 6 (Rimborsi per attività di stage)

Le attività di stage, oltre che dalla disposizione di cui all'oggetto, sono sottoposte alle seguenti norme nazionali, regionali e di Ateneo:

Decreto Ministeriale 142/1998, Decreto Ministeriale 509/1999, Decreto Ministeriale 270/2004, Legge 148/2011, Legge Regionale 32/2002, come modificata dalla Legge Regionale 3/2012, Regolamento generale per attività di formazione e orientamento emanato con DR 40/2006.

Queste le principali caratteristiche delle attività di stage:

- durata: minima 2 mesi, massima 6 mesi, proroghe comprese, con le eccezioni determinate dalla normativa nazionale e regionale, che individuano durate massime diverse per i soggetti svantaggiati;
- destinatari: studenti, diplomati o laureati da non più di dodici mesi, importo minimo mens

determinato da normativa regionale pari a 500,00 euro lordi.

I rimborsi sono assoggettati a ritenuta IRPEF, e andranno a formare base imponibile IRAP: questo significa che il beneficiario del rimborso vedrà decurtato l'importo messo a bando dell'aliquota IRPEF relativa al suo reddito personale, mentre l'importo dell'IRAP sarà decurtato dall'Ateneo dall'importo iniziale messo a disposizione.

8) richieste di attivazione

Al fine di snellire le procedure di attivazione, bando e gestione dei benefici di cui alla disposizione all'oggetto, si richiamano alcuni punti da indicare chiaramente nelle richieste di attivazione e, se occorre il caso, nelle delibere delle strutture richiedenti:

- l'argomento di studio o ricerca che dovrà seguire il vincitore del beneficio,
- l'indicazione della struttura presso cui si svolgerà l'attività,
- il responsabile scientifico laddove previsto,
- l'indicazione precisa dei fondi per la copertura finanziaria con il dettaglio di eventuali contratti e convenzioni, delibera degli organi competenti, etc...
- la durata della borsa di studio/ricerca o attività di stage,
- l'importo della borsa di studio al lordo di tutti gli oneri,
- i titoli richiesti per poter concorrere all'assegnazione del beneficio,
- la composizione della Commissione Giudicatrice se già prevista, che può essere nominata anche successivamente: di norma le commissioni sono formate almeno da 3 membri più un membro supplente e rispettano le norme sulle pari opportunità (almeno 1/3 dei componenti di genere diverso rispetto agli altri),
- l'argomento, su cui verterà l'eventuale prova.

L'Ufficio borse e premi di studio è a disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti o approfondimenti. I quesiti più interessanti che verranno posti dalle strutture saranno raccolti in FAQ e pubblicati sulle pagine web dell'Ufficio a beneficio di tutte le strutture dell'Ateneo.

Cordiali saluti.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Ines Fabbro

